

CAMERA DEI DEPUTATI

N.118

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132 (118)

(articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132)

Trasmesso alla Presidenza il 30 settembre 2019

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIORDINO DEI RUOLI E DELLE CARRIERE DEL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMI 2, LETTERA A), 3, 4 E 5, DELLA LEGGE 1 DICEMBRE 2018, N. 132”.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- VISTO l’articolo 1, commi 2, lettera *a*), 3, 4 e 5, della legge 1 dicembre 2018, n. 132, che conferisce al Governo la delega ad adottare, entro il 30 settembre 2019, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, fermo restando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all’ articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244;
- VISTO l’articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, recante ulteriori disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;
- VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante “Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244”;
- VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante “Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»”;
- VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante il “Codice dell’ordinamento militare”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, recante il “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”;
- SENTITO il Consiglio centrale di rappresentanza militare;
- VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____;
- UDITO il parere del Consiglio di Stato nella seduta del _____;
- ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;



ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____;

SULLA PROPOSTA del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia;

EMANA
il seguente decreto legislativo

Art. 1

Disposizioni comuni a più categorie

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 622:

- 1) al comma 1, lettera c), le parole "ai sensi" sono sostituite dalle seguenti: "in applicazione";
- 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Nei casi di cui al comma 1, si applicano gli articoli 867, comma 5, e 923, comma 5.";

b) all'articolo 627, comma 6, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Gli appartenenti al ruolo sergenti svolgono mansioni esecutive anche qualificate e complesse.";

c) all'articolo 635:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera f), dopo le parole "per inidoneità psico-fisica", sono inserite le seguenti: "e di quelli disposti in applicazione dell'articolo 957, comma 1, lettere b) ed e-bis)";

1.2) alla lettera g) le parole " , ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi" sono soppresse;

1.3) dopo la lettera g) è inserita la seguente:

"g-bis) non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;"

2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. In relazione al requisito di cui al comma 1, lettera c), la patologia che ha determinato la permanente non idoneità in modo parziale al servizio militare incondizionato a seguito di ferite o lesioni dipendenti da causa di servizio non costituisce causa di esclusione dai concorsi interni per il reclutamento dei volontari in servizio permanente, dei sergenti, dei marescialli e degli ufficiali dei ruoli speciali.

1-ter. "I tatuaggi e le altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione del militare, costituiscono causa di esclusione dal concorso secondo quanto stabilito dal bando.";

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Se il procedimento penale di cui al comma 1, lettera g-bis) non si conclude con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'articolo 530, comma 1, del codice di procedura penale, il militare può partecipare ai concorsi nelle Forze armate soltanto successivamente alla definizione del conseguente procedimento disciplinare.";

d) all'articolo 640, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Le aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli accertamenti per l'idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare ai sensi del regolamento, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai



limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza di parte, quando il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate.

1-ter. Le vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi del comma 1-bis sono immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale originariamente hanno presentato domanda. La relativa posizione di graduatoria nell'ambito del corso originario viene determinata, ove previsto, sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento.”;

- e) all'articolo 645, alla rubrica dopo la parola “categorie” sono aggiunte le seguenti: “nei concorsi pubblici”;
- f) all'articolo 668, comma 1:
 - 1) alla lettera a), numero 1), le parole “generale di brigata” sono sostituite dalla seguente: “colonnello”;
 - 2) alla lettera b), numero 1), la parola “contrammiraglio” è sostituita dalla seguente: “capitano di vascello”;
 - 3) alla lettera c), numero 1), le parole “generale di brigata aerea” sono sostituite dalla seguente: “colonnello”;
- g) all'articolo 673, comma 2, lettera b), dopo la parola “armi,” è inserita la seguente: “corpi,”;
- h) l'articolo 705 è sostituito dal seguente:

“Art. 705. *Particolari categorie protette per il reclutamento nell'Esercito italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare* – 1. Possono essere immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare il coniuge, i figli e i fratelli dei militari appartenente a tali Forze armate deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio con invalidità non inferiore all'ottanta per cento, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attività operative, individuate con decreto del Ministro della difesa, in esecuzione dei compiti di cui agli articoli 87, 89 e 92, comma 1:

 - a) nei limiti delle vacanze organiche;
 - b) previo superamento di un corso propedeutico svolto con modalità definite dal relativo Capo di stato maggiore;
 - c) previo accertamento del possesso dei requisiti per il reclutamento in servizio permanente di cui agli articoli 635 e 640.”;
- i) all'articolo 740, comma 1, lettera b), le parole “il diploma di laurea” sono sostituite dalle seguenti: “la laurea magistrale”;
- l) all'articolo 798-bis, comma 1, lettera b):
 - 1) al numero 1), le parole “1.500 primi marescialli, 4.600” sono sostituite dal seguente numero: “6.100”;
 - 2) al numero 2), le parole “1.350 primi marescialli, 3.950” sono sostituite dal seguente numero: “5.300”;
 - 3) al numero 3) le parole “1.800 primi marescialli, 5.300” sono sostituite dal seguente numero: “7.100”;



- m) all'articolo 843, comma 1, dopo la parola "specialità" sono inserite le seguenti: "o qualificazioni";
- n) all'articolo 858, il comma 3 è sostituito dal seguente:
 "3. La detrazione di anzianità per le cause di cui ai commi 1 e 2 e per altre cause stabilite dalla legge è pari al tempo trascorso nelle situazioni ivi previste e comporta l'inserimento in ruolo con l'anzianità di grado così rideterminata. A parità di anzianità di grado, il militare è inserito in ruolo dopo i parigrado aventi la medesima anzianità assoluta.";
- o) all'articolo 862:
 1) ai commi 1 e 3, le parole: "L'ufficiale" sono sostituite dalle seguenti: "Il militare";
 2) al comma 2, le parole "l'ufficiale" sono sostituite dalle seguenti: "il militare";
 3) al comma 4:
 3.1) le parole: "L'ufficiale" sono sostituite dalle seguenti: "Il militare";
 3.2) dopo le parole: "dimissioni volontarie dal grado" sono inserite le seguenti: ", purché non sia sospeso precauzionalmente dall'impiego";
- p) all'articolo 880, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
 "6-bis. L'inosservanza delle disposizioni concernenti l'uso delle uniformi da parte del personale cessato dal servizio costituisce grave violazione dei doveri attinenti al grado.";
- q) dopo l'articolo 911, è inserito il seguente:
 "Art. 911-bis. *Aspettativa per assenze indebitamente fruita* - 1. Il militare che ha fruito di giorni non spettanti di congedo, permesso, licenza straordinaria o altro istituto e che non possa o non voglia chiederne la conversione in licenza ordinaria già maturata, è collocato in aspettativa senza assegni per il corrispondente periodo. Il periodo di aspettativa non è utile ai fini dell'anzianità di servizio.";
- r) all'articolo 914, comma 1, dopo la parola "penitenziario" sono inserite le seguenti: ",ovvero della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il periodo di espiazione della pena";
- s) all'articolo 919, comma 3, lettera b), le parole "ai sensi dell'articolo 1393" sono soppresse;
- t) all'articolo 923, al comma 5:
 1) le parole "un provvedimento di perdita del grado, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tale causa" sono sostituite dalle seguenti: "la perdita dello stato di militare ovvero con un provvedimento di perdita del grado, anche a seguito di dimissioni volontarie del militare, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tali cause";
 2) è inserito, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche nel caso in cui la perdita del grado derivi da un procedimento disciplinare di stato instaurato dopo la definizione del procedimento penale che era pendente all'atto della cessazione dal servizio.";
- u) all'articolo 930:
 1) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
 "1-bis.1. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai volontari in ferma prefissata quadriennale risultati vincitori nella graduatoria di merito per l'immissione in servizio permanente e successivamente esclusi dall'immissione a causa di un giudizio di permanente non idoneità al servizio militare incondizionato. Tale personale transita secondo la corrispondenza prevista per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente.";
- 2) i commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies sono sostituiti dai seguenti:
 "1-ter. La procedura di transito di cui al comma 1 è sospesa qualora il militare sia sottoposto a procedimento disciplinare da cui potrebbe derivare una sanzione di stato ovvero qualora nei confronti del medesimo sia stata adottata a qualsiasi titolo la sospensione dall'impiego.



1-*quater*. Il transito è precluso o annullato nei seguenti casi:

- a) perdita del grado ai sensi dell'articolo 865 all'esito del procedimento disciplinare di cui al comma 1-*ter* ovvero ai sensi dell'articolo 862, comma 4;
- b) perdita del grado ai sensi dell'articolo 866;
- c) perdita dello stato di militare ai sensi dell'articolo 622.

1-*quinquies*. Il personale delle Forze armate che transita nei ruoli del personale civile della Difesa, per effetto del comma 1, o di amministrazioni pubbliche nei casi previsti dalla legislazione vigente è inquadrato in base alla Tabella H di cui all'articolo 45, comma 17 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, secondo le corrispondenze dei gradi militari con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile di cui all'articolo 632.”;

2) dopo il comma 1-*quinquies*, è inserito il seguente:

“1-*sexies*. Il personale militare di cui al comma 1, che riveste il grado di maggiore o tenente colonnello, e gradi corrispondenti, può presentare domanda di transito ai sensi del medesimo comma 1 manifestando espressamente il proprio consenso all'inquadramento nella posizione apicale di livello non dirigenziale prevista dalla tabella di cui al comma 1-*quinquies*. Si applicano le modalità e le procedure definite dal decreto di cui al comma 1.”;

v) all'articolo 1000, comma 1, le lettere a), b) e c), sono sostituite dalle seguenti:

“a) Esercito italiano: 55 anni;

b) Marina militare: 55 anni;

c) Aeronautica militare:

1) ruolo naviganti:

1.1) ufficiali inferiori: 45 anni;

1.2) ufficiali superiori: 52 anni;

2) tutti gli altri ruoli: 55 anni.”;

z) dopo l'articolo 1051, è inserito il seguente:

“Art. 1051-*bis*. *Promozioni in particolari situazioni* - 1. A decorrere dal 1° luglio 2017, il militare deceduto ovvero collocato in congedo per limite di età o per invalidità permanente dopo essere stato inserito in aliquota di avanzamento ad anzianità e aver maturato la permanenza minima nel grado rivestito ovvero, se appartenente al ruolo appuntati e carabinieri e corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri, dopo il conseguimento del requisito temporale per l'avanzamento al grado superiore è comunque valutato e, previo giudizio di idoneità, promosso al grado superiore.”;

aa) l'articolo 1084-*bis* è sostituito dal seguente:

“Art. 1084-*bis*. *Promozione a titolo onorifico per il personale militare che cessa dal servizio* –

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, ai militari in servizio permanente, che nell'ultimo quinquennio hanno prestato servizio senza demerito, è attribuita la promozione ad anzianità al grado superiore a decorrere dalla data di cessazione dal servizio nei casi di:

a) raggiungimento del limite di età;

b) collocamento a domanda in ausiliaria o riserva nei casi previsti dalla legislazione vigente;

c) infermità;

d) rinuncia al transito nell'impiego civile di cui all'articolo 923, comma 1, lettera *m-bis*).

2. La promozione di cui al comma 1 è attribuita anche ai militari in servizio permanente deceduti, a decorrere dal giorno antecedente al decesso.

3. La promozione di cui ai commi 1 e 2 è esclusa per i militari destinatari della promozione di cui all'articolo 1084 nonché per gli ufficiali che rivestono il grado di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti e per i marescialli, sergenti e graduati che rivestono il grado apicale del ruolo di appartenenza.

4. Ai militari che ai sensi del comma 3 non conseguono la promozione di cui ai commi 1 e 2, è attribuita, ove prevista, la carica o qualifica speciale.



5. L'attribuzione della promozione o della carica o qualifica speciale di cui al presente articolo non produce alcun effetto sui trattamenti economico, previdenziale e pensionistico.

6. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ai militari cessati dal servizio dal 1° gennaio 2015 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente articolo, la promozione è attribuita secondo le decorrenze previste dalle disposizioni vigenti anteriormente a tale ultima data.”;

bb) all'articolo 1275:

1) al comma 1, la parola “specializzazione” è sostituita dalla seguente: “specialità”;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche, oltre che in destinazioni di imbarco, possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza presso uffici territoriali, reparti operativi o componenti specialistiche in incarichi di comando o incarichi attinenti alla categoria, specialità e abilitazione di appartenenza.”;

3) il comma 6-*bis* è abrogato;

cc) all'articolo 1280:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da primo maresciallo a luogotenente della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 9 anni;

b) tecnici del sistema di combattimento: 8 anni;

c) nocchieri di porto: 6 anni;

d) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 8 anni.”;

2) dopo il comma 4-*bis* sono inseriti i seguenti:

“4-*ter*. Per i marescialli della categoria tecnici del sistema di combattimento specialità operatore elaborazione automatica dati, i periodi minimi indicati ai commi 2, lettera *b)*, 3, lettera *b)* e 4, lettera *b)*, sono ridotti rispettivamente a 3 anni, 4 anni e 4 anni.

4-*quater*. L'eventuale modifica della suddivisione in categorie, specialità e abilitazioni, che comporta il transito di una specialità ad un'altra categoria con periodi minimi di imbarco diversi da quelli previsti per la categoria di provenienza, determina l'applicazione, ai fini dell'avanzamento, dei periodi minimi di imbarco più favorevoli.”;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, anche in ruoli diversi e in ferma.”;

dd) all'articolo 1359, comma 3, le parole “nè a particolari forme di comunicazione scritta o pubblicazione” sono soppresse;

ee) all'articolo 1373, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-*bis*. Il periodo di tempo trascorso tra la data del primo degli atti annullati e la data del provvedimento con cui è disposta la rinnovazione è scomputato ai fini del rispetto dei termini di cui all'articolo 1392, comma 3.”;

ff) all'articolo 1377, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. L'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare.”;

gg) all'articolo 1381, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il presidente deve rivestire grado non inferiore a:

a) generale di corpo d'armata o corrispondente, se il giudicante riveste almeno il grado di generale di brigata o corrispondente;

b) generale di divisione o corrispondente, se il giudicante riveste il grado di colonnello o corrispondente.”;



- hh) all'articolo 1389, comma 1, alla lettera b) le parole "60 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "90 giorni";
- ii) all'articolo 1392:
- 1) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Il procedimento disciplinare di stato ai sensi dell'articolo 1393, comma 1, terzo periodo, è promosso o riattivato entro 90 giorni dalla data in cui l'amministrazione è venuta in possesso di elementi nuovi sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo.";
 - 2) al comma 3, è inserito, in fine, il seguente periodo: "I termini sono sospesi in caso di accertata incapacità psichica o fisica, tale da determinare la sospensione del procedimento per impossibilità temporanea dell'incolpato di esercitare in modo cosciente e volontario il diritto di difesa.";
 - 3) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Nei casi in cui il provvedimento che conclude il procedimento penale non consente una compiuta valutazione, i termini di cui ai commi 1 e 3 decorrono dalla data di acquisizione degli atti necessari all'istruttoria.";
- ll) all'articolo 1393:
- 1) al comma 1, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto in tutto o in parte fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, può essere avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale, nei termini di cui all'articolo 1392, comma 2. L'autorità competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto contestato al militare, può sospendere il procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare può essere promosso ovvero riattivato se l'amministrazione viene in possesso di elementi nuovi sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo.";
 - 2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Se il procedimento disciplinare non è stato promosso e concluso ai sensi del comma 1, lo stesso è instaurato ovvero riavviato all'esito del procedimento penale, nei termini di cui all'articolo 1392, commi 1 e 3.";
 - 3) al comma 2:
 - 3.1) le parole: "non sospeso," sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1";
 - 3.2) dopo le parole: "il militare non lo ha commesso," sono inserite le seguenti: "ovvero con provvedimento di archiviazione per infondatezza della notizia di reato,";
 - 3.3) dopo le parole: "dall'irrevocabilità" sono aggiunte le seguenti: "o inoppugnabilità";
 - 4) al comma 3, dopo le parole "Se il procedimento disciplinare" sono inserite le seguenti: "di cui al comma 1";
 - 5) al comma 4, le parole "1, primo periodo," sono soppresse;
- mm) all'articolo 1398:
- 1) al comma 1-bis, la parola "terzo" è sostituita dalla seguente: "quarto";
 - 2) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
"1-ter. Il procedimento disciplinare, nei casi di cui all'articolo 1393, comma 1, terzo periodo, è instaurato senza ritardo dalla data in cui l'Amministrazione è venuta in possesso di elementi nuovi sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo.";
- nn) all'articolo 1494, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Il personale femminile appartenente alle Forze armate e al Corpo della guardia di finanza che si trova in stato di gravidanza durante la partecipazione ai concorsi per l'accesso a ruolo superiore e non può essere sottoposto agli accertamenti per l'idoneità fisio-psico-



attitudinale al servizio militare ai sensi del regolamento, ove previsti, è ammesso d'ufficio, anche in deroga per una sola volta ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria dell'originario concorso. Le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori del concorso cui sono state rinviate.

5-ter. Le vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi del comma 5-bis sono immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione. La relativa posizione di graduatoria nell'ambito del corso originario è determinata, ove previsto, sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina sono riconosciuti, in ogni caso, con la stessa decorrenza prevista per i militari appartenenti al corso di formazione effettivamente frequentato.”;

oo) all'articolo 2209-septies:

- 1) alla rubrica le parole “quadri al” sono sostituite dalle seguenti: “quadri per il”;
- 2) al comma 1, le parole “non dirigente” sono sostituite dalle seguenti: “fino al grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti”;
- 3) al comma 3:
 - 3.1) la lettera a) è soppressa;
 - 3.2) alla lettera c), la parola “luogotenente” è sostituita dalle seguenti: “primo luogotenente o della qualifica speciale”.

Art. 2

Disposizioni a regime in materia di ufficiali

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 210:

- 1) alla rubrica le parole “e paramedico” sono soppresse;
- 2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1.1 Nell'esercizio delle attività libero professionali di cui al comma 1, i medici militari non possono svolgere attività peritali di parte in giudizi civili, penali o amministrativi in cui è coinvolta l'Amministrazione della difesa ovvero, per i medici militari del Corpo della Guardia di finanza, l'Amministrazione di appartenenza, ad eccezione di incarichi in favore di tali Amministrazioni.”;

b) all'articolo 652:

- 1) al comma 1, le parole “di uno dei diplomi di laurea, definiti” sono sostituite dalle seguenti: “di una delle lauree magistrali definite”;
- 2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-bis. In caso di carenza di specifiche professionalità sanitarie, gli ufficiali medici in servizio permanente possono essere tratti con il grado di capitano mediante concorso per titoli ed esami, tra i cittadini di età non superiore a 38 anni in possesso dei titoli di specializzazione indicati nel bando di concorso.”;

c) all'articolo 653, comma 1, alinea:

- 1) le parole “diploma di laurea” sono sostituite dalle seguenti: “laurea magistrale”;
- 2) dopo le parole “forze di completamento”, sono inserite le seguenti: “in possesso di laurea magistrale”;



- d) all'articolo 655, comma 1:
- 1) alla lettera a):
 - 1.1) al numero 4), le parole "purché in possesso" sono sostituite dalle seguenti: "e non hanno superato il 30° anno di età, purché in possesso dell'idoneità in attitudine militare e";
 - 1.2) al numero 4-*bis*), dopo le parole "terzo anno", sono inserite le seguenti: ", non hanno superato il 30°anno di età";
 - 2) alla lettera d):
 - 2.1) dopo le parole "accademie militari" sono inserite le seguenti: "iscritti in quanto tali ai corsi universitari quinquennali a ciclo unico ovvero";
 - 2.2) le parole "ovvero iscritti ai corsi universitari quinquennali a ciclo unico," sono soppresse;
- e) all'articolo 678, comma 3, dopo le parole "senza demerito", sono inserite le seguenti: "per almeno 18 mesi";
- f) all'articolo 723, comma 3, lettera a), dopo le parole "dal ruolo dei sergenti," sono inserite le seguenti: "ovvero dal ruolo dei volontari in servizio permanente,";
- g) all'articolo 724, comma 3, lettera b), la parola "undici" è sostituita dalla seguente: "quindici";
- h) all'articolo 725, comma 2, primo periodo, le parole "e, se lo superano, sono promossi con l'anzianità attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso" sono sostituite dalle seguenti: "e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianità assoluta";
- i) all'articolo 801:
- 1) al comma 1 le parole "del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "dirigenziale del Capo di stato maggiore della difesa";
 - 2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il collocamento in soprannumero degli ufficiali ha luogo il 1° luglio di ogni anno nel numero corrispondente agli ufficiali che, alla medesima data e con il grado posseduto, si trovano nelle destinazioni individuate ai sensi del comma 2.";
- l) all'articolo 831:
- 1) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) conseguito la laurea magistrale;"
 - 2) al comma 5:
 - 2.1) l'alinea e la lettera a) sono sostituite dalle seguenti: "Al concorso di cui al comma 4 possono partecipare i capitani e i maggiori che alla data di scadenza del bando hanno:
 - a) un'età non superiore a 50 anni;"
 - 2.2) la lettera c) è soppressa;
 - 2.3) alla lettera d), la parola "tre" è sostituita dalla seguente: "cinque";
 - 3) al comma 6, primo periodo, dopo la parola "capitani", sono inserite le seguenti: "e i maggiori";
 - 4) dopo il comma 6-*bis*, è inserito il seguente:

"6-*bis*.1. In presenza di vacanze organiche nei relativi gradi del ruolo normale del corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano, su richiesta della Forza armata, è consentito il transito in tale ruolo, mediante concorso per titoli ed esami, degli ufficiali di grado non superiore a tenente colonnello appartenenti ad altri ruoli dell'Esercito italiano, in possesso della laurea magistrale o specialistica in ingegneria o architettura.";
 - 5) al comma 6-*ter*, primo periodo, le parole "al comma 6-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 6-*bis* e 6-*bis*.1";
- m) l'articolo 859 è abrogato;



- n) all'articolo 900, comma 1, le parole "I tenenti colonnelli" sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'anno 2029, i tenenti colonnelli";
- o) all'articolo 909, comma 4, le parole "che devono essere" sono soppresse;
- p) dopo l'articolo 965, è inserito il seguente:
 "Art. 965-bis. *Ammissione a dottorato di ricerca* - 1. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo che, per le esigenze dell'amministrazione, previa domanda, sono ammessi a corsi di dottorato di ricerca, sono vincolati a rimanere in servizio per una durata pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento del dottorato. Il vincolo della ferma decorre dalla data di ammissione ai corsi e la durata dello stesso è aumentata dell'eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta, ancora da espletare.";
- q) all'articolo 988-bis, comma 1, le parole "56° anno di età, se ufficiale superiore, e il 52° anno di età, se ufficiale inferiore", sono sostituite dalle seguenti: "60° anno di età";
- r) all'articolo 1009, comma 2, le parole "Il personale militare non direttivo e non dirigente" sono sostituite dalle seguenti: "Il restante personale militare";
- s) all'articolo 1037, comma 1:
 1) dopo la lettera a), è inserita la seguente:
 "a-bis) dal Sottocapo di stato maggiore dell'Esercito;"
 2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
 "b) dai generali di corpo d'armata in servizio permanente che sono preposti ai comandi collocati alle dipendenze dirette del Capo di stato maggiore dell'Esercito, con l'esclusione dei comandi internazionali e multinazionali all'estero e in Italia;"
 3) alla lettera c), le parole "alla lettera b), nonché dal Sottocapo di stato maggiore dell'Esercito ove non compreso nei due suddetti generali di corpo d'armata" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a-bis) e b) ove non compresi nei generali di corpo d'armata di cui alle lettere a-bis) e b);
- t) all'articolo 1039, comma 1, lettera b), dopo la parola "unità", è inserita la seguente: "aerea";
- u) all'articolo 1064, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
 "3-bis. Il Ministro può richiedere la documentazione afferente ai giudizi espressi dai membri delle competenti commissioni di avanzamento.";
- v) all'articolo 1071, comma 2, le parole "al verificarsi delle vacanze nel grado superiore e comunque non oltre il 1° luglio" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 1° gennaio";
- z) all'articolo 1088, comma 1, le parole "riconosciuti dal Ministro con propria determinazione" sono sostituite dalla seguente: "comprovati dagli organi preposti della Forza armata di appartenenza";
- aa) all'articolo 1094, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
 "2-bis. Gli ufficiali generali o ammiragli nominati Capo di stato maggiore della difesa e Segretario generale del Ministero della difesa sono collocati in soprannumero agli organici della Forza armata di appartenenza.";
- bb) alle tabelle 1, 2 e 3, al quadro I, la nota a) è soppresa;
- cc) alla tabella 1, a ciascuno dei quadri da I a IX, alla colonna 8 "Titoli, esami, corsi richiesti", in corrispondenza del grado di capitano, è inserito il seguente periodo: "Superare i corsi previsti da apposito decreto ministeriale (*)";



- dd) alla tabella 1, in calce a ciascuno dei quadri da I a IX, è inserito, in fine, il seguente periodo:
“(*) Requisito richiesto a decorrere dall’anno successivo a quello di adozione del decreto ministeriale.”;
- ee) alla tabella 1:
- 1) a ciascuno dei quadri I, II e V, alla colonna 8 “Titoli, esami, corsi richiesti”, in corrispondenza del grado di tenente, le parole “il prescritto diploma di laurea specialistica” sono sostituite dalle seguenti: “la prescritta laurea magistrale”;
 - 2) al quadro III, alla colonna 8 “Titoli, esami, corsi richiesti”, in corrispondenza del grado di tenente, le parole “il diploma di laurea specialistica” sono sostituite dalle seguenti: “la laurea magistrale”;
- ff) alla tabella 2, al quadro I, alla colonna 8 “Titoli, esami, corsi richiesti”, in corrispondenza del grado di sottotenente di vascello, la parola “specialistica” è sostituita dalla seguente: “magistrale”;
- gg) alla tabella 3:
- 1) a ciascuno dei quadri I e II, alla colonna 8 “Titoli, esami, corsi richiesti”, in corrispondenza del grado di tenente, la parola “specialistica” è sostituita dalla seguente: “magistrale”
 - 2) a ciascuno dei quadri III e IV, alla colonna 8 “Titoli, esami, corsi richiesti”, in corrispondenza del grado di tenente, dopo le parole “Aver conseguito la laurea” è inserita la seguente: “magistrale”.

Art. 3

Disposizioni transitorie in materia di ufficiali

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2196-*bis*:

- 1) al comma 1-*quater*, le parole “alla data di pubblicazione del bando” sono sostituite dalle seguenti: “entro la data di presentazione della domanda”;
- 2) dopo il comma 1-*quater*, è inserito il seguente:
“1-*quinquies*. Fino all'anno 2024, il limite di età di cui al comma 1, lettera a), può essere innalzato sino a 55 anni per il reclutamento nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito Italiano.”;

b) all'articolo 2233-*quater*:

1) al comma 2:

1.2) all'alinea, le parole “e generale di brigata” sono soppresse;

1.3) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

“a) agli ufficiali che, nell'anno 2017, rivestono il grado di maggiore, tenente colonnello e gradi corrispondenti, nonché ai capitani inseriti in aliquota di avanzamento al 31 ottobre 2017 per aver maturato i periodi di permanenza minima nel grado previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 vigenti al 31 dicembre 2016, continuano ad applicarsi i periodi di permanenza nei gradi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-*bis*, 1136-*bis* e 1185-*bis*, vigenti al 31 dicembre 2016, continuano ad applicarsi i periodi di permanenza nei gradi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-*bis*, 1136-*bis* e 1185-*bis*, vigenti al 31 dicembre 2016;

b) agli ufficiali che per effetto delle disposizioni di cui al comma 1 hanno beneficiato di una riduzione dei periodi di permanenza nel grado di tenente e capitano e corrispondenti rispetto a quelli previsti dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-*bis*, 1136-*bis* e 1185-*bis*, vigenti al 31 dicembre 2016, si applica l'incremento degli anni di permanenza nei gradi di



maggiore e corrispondenti, nel limite massimo di un anno, e di tenente colonnello e corrispondenti, per la parte residuale, in misura complessivamente pari alla riduzione della permanenza richiesta per l'avanzamento al grado di capitano e di maggiore, o gradi corrispondenti, di cui hanno beneficiato.”;

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“3-*bis*. Fino all'avanzamento al grado di colonnello e gradi corrispondenti degli ufficiali di cui ai commi 1 e 2, lettera *b*), le aliquote di valutazione sono stabilite con decreto del Ministro della difesa. Per l'avanzamento al grado di maggiore e gradi corrispondenti, possono essere previste distinte aliquote sulla base delle diverse anzianità possedute al 31 dicembre 2016.”;

c) all'articolo 2239, dopo il comma 3-*ter*, è inserito il seguente:

“3-*quater*. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, per i ruoli di cui alla tabella 3, quadri I e II, il conseguimento della laurea specialistica è richiesto nel grado di capitano per l'avanzamento al grado superiore.”;

d) all'articolo 2250-*ter*, comma 1, lettera *a*), le parole “per gli anni 2019, 2020 e 2021” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni successivi fino al 2031”.

Art. 4

Disposizioni a regime in materia di marescialli

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 655-*bis*, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“3-*bis*. I primi marescialli e i luogotenenti possono partecipare ai concorsi di cui al comma 1, limitatamente a quelli concernenti la categoria, la specialità ovvero l'abilitazione di appartenenza, secondo le corrispondenze definite dal decreto di cui all'articolo 655, comma 3.”;

b) all'articolo 682:

1) al comma 4:

1.1) alla lettera *a*), numero 3), le parole “nell'anno in cui è bandito il concorso” sono sostituite dalle seguenti: “entro il termine stabilito dal bando di concorso e comunque non oltre la data di approvazione della graduatoria”;

1.2) alla lettera *b*), numero 1), le parole “nell'anno in cui è bandito il concorso” sono sostituite dalle seguenti: “entro il termine stabilito dal bando di concorso e comunque non oltre la data di approvazione della graduatoria”;

2) al comma 5:

2.1) all'alinea, le parole “comma 11” sono sostituite dalle seguenti: “comma 1”;

2.2) alla lettera *a*):

2.2.1) al numero 1.4), le parole “nell'anno in cui è bandito il concorso” sono sostituite dalle seguenti: “entro il termine stabilito dal bando di concorso e comunque non oltre la data di approvazione della graduatoria”;

2.2.2) al numero 2) il numero “40” è sostituito dal seguente “45”;

3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui ai commi 4, 5 e 5-*bis*, compresa la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto.”;

c) all'articolo 760, comma 1-*bis*, le parole “sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “tre mesi”;



- d) all'articolo 816:
- 1) al comma 2, dopo le parole "ripartiti in" sono inserite le seguenti: "categorie e";
 - 2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Per il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti, le procedure di avanzamento a scelta si effettuano distintamente nell'ambito di ciascuna categoria e specialità con l'attribuzione delle relative promozioni secondo il criterio di proporzionalità.";
- e) all'articolo 972, comma 1, primo periodo:
- 1) le parole "a corsi di particolare livello tecnico" sono soppresse;
 - 2) dopo le parole "Aeronautica militare", sono inserite le seguenti: "a corsi di particolare livello tecnico, individuati con decreto del Ministro della difesa da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,";
- f) all'articolo 1273:
- 1) al comma 1 le parole "dei sottufficiali" sono sostituite dalle seguenti: "del personale appartenente ai ruoli dei marescialli";
 - 2) comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) il primo terzo del personale iscritto nel quadro d'avanzamento a scelta, è promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal 1° luglio dell'anno di inserimento in aliquota,";
- g) all'articolo 1278:
- 1) al comma 1, lettera a), il numero "8" è sostituito dal seguente: "7";
 - 2) al comma 3, lettera b), il numero "7" è sostituito dal seguente: "6";
- h) all'articolo 1323:
- 1) al comma 1:
 - 1.1) l'alea è sostituito dal seguente:
"1. Per l'attribuzione della qualifica di primo luogotenente sono inseriti in un'aliquota determinata con decreto dirigenziale al 31 dicembre di ogni anno i luogotenenti in possesso dei seguenti requisiti:";
 - 1.2) alla lettera c):
 - 1.2.1) dopo la parola "precedente", sono inserite le seguenti: "alla data di formazione dell'aliquota";
 - 1.2.2) dopo la parola "equivalente" sono inserite le seguenti: "secondo i criteri definiti dalla Direzione generale per il personale militare";
 - 1.3) alla lettera d), le parole "nell'ultimo biennio" sono sostituite dalle seguenti: "nel biennio precedente alla data di formazione dell'aliquota";
 - 2) il comma 3 è abrogato;
 - 3) al comma 4, le parole "al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1";
 - 4) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. I luogotenenti esclusi dalle aliquote per mancanza dei requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale è conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.";
- i) l'articolo 1325 è abrogato;
- l) all'articolo 1328, comma 2, le parole "primo maresciallo" sono sostituite dalla seguente: "luogotenente";
- m) all'articolo 1517, comma 5:
- 1) alla lettera f), le parole "tromba in Sib basso" sono soppresse;
 - 2) alla lettera g), prima delle parole "trombone tenore", sono inserite le seguenti: "tromba in Sib basso,";
- n) all'articolo 1521, comma 2:
- 1) lettera a) le parole "sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni";



2) lettera b):

2.1) al numero 1) le parole “due anni” sono sostituite dalle seguenti: “un anno”;

2.2) al numero 2) le parole “sei anni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni”;

2.3) al numero 3) le parole “otto anni” sono sostituite dalle seguenti: “sette anni”;

2.4) al numero 4) le parole “sei anni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni”;

2.5) al numero 5) le parole “otto anni” sono sostituite dalle seguenti: “sette anni”;

o) all'articolo 1522, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. I requisiti per l'attribuzione della qualifica di cui agli articoli 1323, comma 1, lettera c) e 1325-bis, comma 1, lettera c), sono riferiti all'ultimo biennio.”.

Art. 5

Disposizioni transitorie in materia di marescialli

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2197:

1) al comma 1:

1.1) le parole “Al fine di favorire l'immissione in servizio permanente dei volontari in ferma, sino” sono sostituite dalla seguente: “Sino”;

1.2) dopo le parole “articolo 679,”, sono inserite le seguenti: “comma 1,”;

1.3) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

“a) non superiore al 70 per cento dei posti disponibili in organico mediante concorso pubblico;

b) non inferiore al 30 per cento dei posti disponibili in organico mediante concorso interno, riservato agli appartenenti al ruolo dei sergenti e al ruolo dei volontari in servizio permanente, secondo quanto previsto dall'articolo 682, comma 5, escluso il requisito di anzianità per i volontari in servizio permanente, fissato in sette anni di servizio comunque prestato, di cui almeno tre in servizio permanente.”;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Fino al 2022 compreso, il limite di età per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, lettera b), è elevato a 50 anni.”;

3) i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati;

b) all'articolo 2197-ter, comma 4, lettera c), dopo le parole “sede di servizio”, sono inserite le seguenti: “; se impiegati in ambito internazionale, all'estero e in Italia, è assicurata la permanenza nella sede fino al termine del mandato”;

c) dopo l'articolo 2250-*quater*, è inserito il seguente:

“Art. 2250-*quinquies*. *Disposizioni transitorie per l'avanzamento nei ruoli dei marescialli e dei sergenti dell'Aeronautica militare* - 1. Le procedure di avanzamento di cui all'articolo 816, comma 2-bis, si applicano a partire dalle promozioni decorrenti nell'anno 2019, esclusi i marescialli di 1^a classe e i sergenti maggiori precedentemente giudicati idonei ma non promossi.”;

d) all'articolo 2251-bis:

1) alla rubrica le parole “fino al conferimento delle promozioni relative all'anno 2021” sono soppresse;

2) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

“7-bis. Per la composizione delle aliquote di valutazione degli anni dal 2020 al 2026, in deroga all'articolo 1278, comma 1, lettera a), i requisiti di anzianità richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione a scelta per la promozione al grado di primo maresciallo sono rispettivamente:



- a) 8 anni per i marescialli capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012;
- b) 7 anni per i marescialli capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;
- c) 6 anni per i marescialli capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2019;
- d) 6 anni per i marescialli capi con anzianità di grado dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 di cui all'articolo 2251-sexies, comma 1, lettera a).

7-ter. Per il conferimento delle promozioni al grado di primo maresciallo per il 2020, al 31 dicembre 2020 sono formate tre distinte aliquote di valutazione, rispettivamente per i marescialli capi sotto elencati:

- a) con anzianità nel grado fino al 31 dicembre 2012;
- b) con anzianità nel grado fino al 31 dicembre 2013;
- c) con anzianità nel grado fino al 31 dicembre 2014.”;

e) all'articolo 2251-ter:

- 1) alla rubrica le parole “l’assunzione” sono sostituite dalle seguenti: “l’attribuzione”;
- 2) al comma 1, dopo le parole “in servizio” sono inserite le seguenti: “permanente, ovvero iscritti nel ruolo d’onore e richiamati in servizio,”;
- 3) al comma 2, le parole “dell’articolo 1282” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 1056, comma 2”;
- 4) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

“3-bis. Per la composizione delle aliquote di valutazione degli anni dal 2020 al 2028, in deroga all’articolo 1278, comma 1, lettera b), i requisiti di anzianità richiesti per l’inserimento in aliquota di valutazione per la promozione al grado di luogotenente sono rispettivamente:

- a) 8 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012;
- b) 7 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;
- c) 6 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;
- d) 5 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016;
- e) 5 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, precedentemente marescialli capi giudicati idonei e iscritti nel quadro di avanzamento dell’aliquota di valutazione del 31 dicembre 2016, di cui all'articolo 2251;
- f) 6 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 di cui all'articolo 2251, comma 8, e all'articolo 2251-bis, comma 6;
- g) 6 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019;
- h) 6 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 di cui all'articolo 2251-bis, comma 7-bis, lettera a);
- i) 7 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 di cui all'articolo 2251-bis, comma 7-bis, lettera b);
- l) 8 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 di cui all'articolo 2251-bis, comma 7-bis, lettera c).

3-ter. Per il conferimento delle promozioni al grado di luogotenente per il 2020, sono formate quattro distinte aliquote di valutazione, rispettivamente per i primi marescialli sotto elencati:

- a) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012;
- b) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;
- c) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;
- e) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015.



3-quater. Per il conferimento delle promozioni al grado di luogotenente dal 2020 al 2023, in deroga all'articolo 1050, commi 3 e 4, il personale è incluso in una aliquota formata al 31 dicembre dell'anno solare precedente alla maturazione del requisito minimo di anzianità stabilita al comma *3-bis*.

3-quinquies. Per il conferimento delle promozioni al grado di luogotenente per il 2023, in deroga all'articolo 1050, commi 3 e 4, al 31 dicembre 2022 sono formate due distinte aliquote di valutazione, rispettivamente per i primi marescialli sotto elencati:

a) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, di cui all'articolo 2251, comma 8;

b) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, di cui all'articolo 2251-*bis*, comma 6.

3-sexies. Dal 2018 al 2022, in deroga all'articolo 1282, i primi marescialli di cui al comma *3-bis*, lettere a), b), c), d) ed e) sono valutati ai sensi dell'articolo 1056.”;

5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2029, in deroga all'articolo 1282, comma 3, il numero di promozioni al grado di luogotenente è pari al 75 per cento della rispettiva aliquota.”;

f) all'articolo 2251-*quater*:

1) al comma 2:

1.1) le parole “commi 2 e 3” sono sostituite dalle seguenti “commi 2, 3 e *3-bis*”;

1.2) alla lettera c), la parola “2008” è sostituita dalla seguente “2009”;

1.3) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

“*c-bis*) due anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018;

c-ter) un anno, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019;

c-quater) un anno, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-*ter*, comma *3-bis*, lettera a);

c-quinquies) due anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-*ter*, comma *3-bis*, lettera b);

c-sexies) tre anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-*ter*, comma *3-bis*, lettera c);

c-septies) quattro anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-*ter*, comma *3-bis*, lettera d).”;

2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

“*2-bis*. Dal 2020 al 2026, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1323, comma 3, i luogotenenti da valutare per l'attribuzione della qualifica di primo luogotenente sono inclusi in una aliquota formata al 31 dicembre dell'anno solare precedente alla maturazione del requisito minimo di anzianità stabilito dal comma 2 fino all'anno 2024 e dall'articolo 1323, comma 1, lettera a), a decorrere dall'anno 2025.

2-ter. Ai luogotenenti esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1, 2 e *2-bis* per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.

2-quater. I luogotenenti esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1, 2 e *2-bis* per mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1323, comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale è conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.”;

g) all'articolo 2251-*quinquies*, comma 3, le parole “se in possesso di anzianità nel grado superiore o uguale a quanto previsto dall'articolo 1522” sono soppresse;

h) dopo l'articolo 2251-*quinquies*, sono inseriti i seguenti:



“Art. 2251-*sexies*. *Disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti del personale dei ruoli dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare* – 1. Per la composizione delle aliquote di valutazione dell'anno 2020, in deroga all'articolo 1278, comma 3, lettera b), i requisiti di anzianità richiesti per l'avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo capo e corrispondenti, sono rispettivamente:

a) 7 anni per i marescialli ordinari con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;

b) 6 anni per i marescialli ordinari con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;

2. Per il conferimento delle promozioni al grado di maresciallo capo dell'anno 2020, al 31 dicembre 2020 sono formate due aliquote, rispettivamente per i marescialli ordinari sotto elencati:

a) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;

b) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014.

3. I marescialli capi di cui al comma 2, lettera b), sono promossi con decorrenza giuridica il giorno successivo ai marescialli capi di cui al comma 2, lettera a).

Art. 2251-*septies*. *Regime transitorio per le promozioni degli orchestrali e archivisti* - 1. Il personale appartenente al ruolo dei musicisti, comunque in servizio alla data del 1° gennaio 2020, che riveste il grado di maresciallo ordinario e maresciallo capo, in possesso di anzianità di grado uguale o superiore a quanto stabilito dall'articolo 1521, comma 2, è incluso in una aliquota straordinaria al 1° gennaio 2020 e promosso al grado superiore, previo giudizio di idoneità espresso dalla commissione permanente di avanzamento.

2. Per il personale che alla data del 1° gennaio 2020 riveste il grado di maresciallo capo, primo maresciallo e luogotenente, e gradi corrispondenti, in relazione a quanto previsto dagli articoli 1521 e 1522, ai fini dell'avanzamento al grado superiore è computata la parte eccedente di anzianità maturata nei precedenti gradi.

3. Il personale che ha maturato l'anzianità prevista per l'avanzamento al grado superiore o per l'attribuzione della qualifica speciale è incluso in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e valutato dalla relativa commissione di avanzamento.”.

Art. 6

Disposizioni a regime in materia di sergenti

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 690:

1) al comma 1:

1.1) all'alinea, dopo le parole “concorsi interni”, sono inserite le seguenti: “e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale.”;

1.2) alla lettera a), le parole “50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “40 per cento, e comunque non superiore all'85 per cento”;

1.3) alla lettera b), le parole “50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “60 per cento, e comunque non inferiore al 15 per cento”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Le modalità per lo svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, compresa la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la composizione delle commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto.”;

b) l'articolo 691 è abrogato;



- c) all'articolo 773, comma 1, le parole "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "due mesi";
- d) l'articolo 1284 è sostituito dal seguente:
 "Art. 1284. *Forme di avanzamento* - 1. L'avanzamento ai gradi di sergente maggiore e sergente maggiore capo e gradi corrispondenti avviene ad anzianità.";
- e) all'articolo 1285, comma 1:
 1) le parole ", richiesto per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta," sono soppresse;
 2) le parole "4 anni" sono sostituite dalle seguenti: "5 anni";
- f) all'articolo 1286:
 1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
 "1. I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l'avanzamento al grado di sergente maggiore sono determinati in 3 anni di comando di squadra o reparti corrispondenti ovvero di impiego in incarichi tecnici o nelle specializzazioni. Per gli incarichi tecnici delle operazioni speciali il periodo indicato è comprensivo del periodo di frequenza dei corsi per conseguire la qualifica ovvero il brevetto, ove questi siano terminati con esito favorevole.";
 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
 "1-bis. I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l'avanzamento al grado di sergente maggiore capo sono determinati in 2 anni di comando di squadra o reparti corrispondenti ovvero di impiego in incarichi tecnici o nelle specializzazioni.";
- g) all'articolo 1287:
 1) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
 "2. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da sergente a 2° capo della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:
 a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 5 anni;
 b) tecnici del sistema di combattimento: 5 anni;
 c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 4 anni;
 d) nocchieri di porto: 2 anni;
 e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 5 anni.
 3. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da 2° capo a 2° capo scelto della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:
 a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 8 anni;
 b) tecnici del sistema di combattimento: 7 anni;
 c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 5 anni;
 d) nocchieri di porto: 4 anni;
 e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 7 anni.";
- 2) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
 "4-bis. L'eventuale modifica della suddivisione in categorie, specialità e abilitazioni, che comporta il transito di una specialità ad un'altra categoria con periodi minimi di imbarco diversi da quelli previsti per la categoria di provenienza, determina l'applicazione, ai fini dell'avanzamento, dei periodi minimi di imbarco più favorevoli.";
- h) all'articolo 1288, comma 1, le parole "4 anni" sono sostituite dalle seguenti: "3 anni";
- i) all'articolo 1323-bis:
 1) al comma 1:
 1.1) l'alinea è sostituito dal seguente:



“Per l’attribuzione della qualifica speciale sono inseriti in un’aliquota determinata con decreto dirigenziale al 31 dicembre di ogni anno i sergenti maggiori capi in possesso dei seguenti requisiti:”;

1.2) alla lettera *a*), le parole “otto anni” sono sostituite dalle seguenti: “sei anni”;

1.3) alla lettera *c*):

1.3.1) dopo la parola “precedente”, sono inserite le seguenti: “alla data di formazione dell’aliquota”;

1.3.2) dopo la parola “equivalente” sono inserite le seguenti: “secondo i criteri definiti dalla Direzione generale per il personale militare”;

1.4) alla lettera *d*), le parole “nell’ultimo biennio” sono sostituite dalle seguenti: “nel biennio precedente alla data di formazione dell’aliquota”;

2) il comma 3 è abrogato;

3) al comma 4, le parole “al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 1”;

4) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

“4-*bis*. I sergenti maggiori capi esclusi dalle aliquote per mancanza dei requisiti di cui al comma 1, lettere *c*) e *d*), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale è conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.”.

Art. 7

Disposizioni transitorie in materia di sergenti

1. Al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2254-*bis*:

1) dopo il comma 1. sono inseriti i seguenti:

“1-*bis*. Per il conferimento delle promozioni relative alle aliquote di avanzamento fino al 31 dicembre 2019, nell’avanzamento a scelta al grado di sergente maggiore capo, le promozioni sono così determinate:

a) il primo terzo del personale iscritto nel quadro d’avanzamento a scelta è promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza prevista al comma 1-*ter*;

b) il restante personale è sottoposto a seconda valutazione per l’avanzamento all’epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell’anno successivo. Di essi:

1) la prima metà è promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con un anno di ritardo rispetto al personale di cui alla lettera *a*), prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo del personale da promuovere in prima valutazione nello stesso anno ai sensi della medesima lettera *a*);

2) la seconda metà è promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con due anni di ritardo rispetto al personale di cui alla lettera *a*), prendendo posto nel ruolo dopo il personale da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno;

c) ogni sottufficiale è comunque promosso in data non anteriore a quella di promozione del pari grado che lo precede.

1-*ter*. Fino al 31 dicembre 2019 i requisiti di anzianità richiesti per l’inserimento in aliquota per l’avanzamento al grado di sergente maggiore capo sono:

a) 7 anni per i sergenti maggiori con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2010;

b) 6 anni per i sergenti maggiori con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011;

c) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012;



d) 4 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015.”;

2) al comma 2, alinea, le parole “nel 2017” sono sostituite dalle seguenti: “, al 31 dicembre 2017”;

3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

“2-bis. Al 1° gennaio 2020, sono promossi al grado di sergente maggiore capo e corrispondenti i sergenti maggiori con anzianità di grado 2014 e 2015, giudicati idonei ma non promossi nelle aliquote fino al 31 dicembre 2019, secondo il seguente ordine di iscrizione in ruolo:

a) la prima metà dei sergenti maggiori con anzianità 2015 non promossi in prima valutazione;

b) i sergenti maggiori con anzianità 2014;

c) la seconda metà dei sergenti maggiori con anzianità 2015 non promossi in prima valutazione.

2-ter. Per il conferimento delle promozioni ad anzianità al grado di sergente maggiore capo, di cui all'articolo 1284, al 31 dicembre 2021 è formata l'aliquota di valutazione per i sergenti maggiori con anzianità nel grado 2016.

2-quater. Per il conferimento delle promozioni ad anzianità al grado di sergente maggiore capo, di cui all'articolo 1284, al 31 dicembre 2022 sono formate le seguenti distinte aliquote di valutazione, rispettivamente per i sergenti maggiori:

a) con anzianità nel grado 1° gennaio 2017;

b) con anzianità nel grado 2 gennaio 2017;

c) con anzianità nel grado 3 gennaio 2017.”;

4) al comma 3, dopo le parole “corrispondenti” sono inserite le seguenti: “, in deroga al comma 1-bis, per l'anno 2017, ”;

5) al comma 4 le parole “nel 2017” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2017”;

b) all'articolo 2254-ter:

1) al comma 1, dopo le parole “1323-bis,” sono inserite le seguenti: “commi 1, lettere b), c) e d)” e dopo le parole “nel grado fino al” sono aggiunte le seguenti: “31 dicembre”;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Per la composizione delle aliquote di valutazione degli anni dal 2017 al 2022, in deroga all'articolo 1323-bis, comma 1, lettera a), i requisiti di anzianità richiesti per l'inserimento in aliquote per l'attribuzione della qualifica speciale sono rispettivamente:

a) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016;

b) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 di cui all'articolo 2254-bis, comma 2, lettere a) e b);

c) 4 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 di cui all'articolo 2254-bis, comma 2, lettera c);

d) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 di cui all'articolo 2254-bis, comma 2, lettera d);

e) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019;

f) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020;

g) 4 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021;

h) 4 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di cui all'articolo 2254-bis, comma 2-quater, lettera a);

i) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di cui all'articolo 2254-bis, comma 2-quater, lettera b);



- l) 6 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di cui all'articolo 2254-*bis*, comma 2-*quater*, lettera c).”;
- 3) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
 “2-*bis*. Ai sergenti maggiori capi esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1 e 2 per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.
 2-*ter*. I sergenti maggiori capi esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1, e 2 per mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1323-*bis*, comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale è conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.”;
- 4) il comma 3 è abrogato.
- c) all'articolo 2254-*quater*, comma 1, lettera a), dopo le parole “sergente maggiore capo”, sono inserite le seguenti: “e comunque non anteriormente al 1° ottobre 2017”.

Art. 8

Disposizioni a regime in materia di graduati e truppa

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 704:

- 1) al comma 1, la parola “Ministero” è sostituita dalla seguente: “Ministro”;
- 2) al comma 1-*bis*, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Con decreto del Ministro della difesa sono altresì definite le modalità di riammissione alle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente, a domanda, dei volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale esclusi dalle predette procedure in quanto sottoposti a procedimento penale, nei casi in cui successivamente sia stata disposta l'archiviazione o il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiara che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato.”;

b) all'articolo 782, comma 1:

- 1) le parole “All'atto dell'ammissione” sono sostituite dalle seguenti: “I volontari ammessi”;
- 2) le parole “i volontari devono” sono sostituite dalle seguenti: “hanno l'obbligo di”;
- 3) le parole “dalla conseguita specializzazione” sono soppresse;

c) l'articolo 1049 è abrogato;

d) all'articolo 1307-*bis*:

1) al comma 1:

1.1) l'alinea è sostituito dal seguente: “Per l'attribuzione della qualifica speciale sono inseriti in un'aliquota determinata con decreto dirigenziale al 31 dicembre di ogni anno i caporal maggiori capi scelti in possesso dei seguenti requisiti.”;

1.2) alla lettera a), le parole “otto anni” sono sostituite dalle seguenti: “sei anni”;

1.3) alla lettera c):

1.3.1) dopo la parola “precedente”, sono inserite le seguenti: “alla data di formazione dell'aliquota”;

1.3.2) dopo la parola “equivalente” sono aggiunte le seguenti: “secondo i criteri definiti dalla Direzione generale per il personale militare”;

1.4) alla lettera d), le parole “nell'ultimo biennio” sono sostituite dalle seguenti: “nel biennio precedente alla data di formazione dell'aliquota”;

2) il comma 3 è abrogato;

3) al comma 4, le parole “al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 1”;

4) dopo il comma 4, è inserito il seguente:



“4-bis. I caporal maggiori capi scelti esclusi dalle aliquote per mancanza dei requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale è conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.”;

e) all'articolo 1308, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

“4-bis. Per i nocchieri di porto di cui al comma 3, lettera d) i relativi periodi possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, anche con la permanenza presso uffici territoriali, reparti operativi o componenti specialistiche in incarichi attinenti alla categoria, specialità e abilitazione di appartenenza.

4-ter. L'eventuale modifica della suddivisione in categorie, specialità e abilitazioni che comporta il transito di una specialità ad un'altra categoria, con periodi minimi di imbarco diversi da quelli previsti per la categoria di provenienza, determina l'applicazione, ai fini dell'avanzamento, dei periodi minimi di imbarco più favorevoli.”;

f) all'articolo 1309:

1) al comma 1 la parola “specializzazione” è sostituita dalla seguente “specialità”;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche, oltre che in destinazioni di imbarco, possono essere soddisfatte in tutto o in parte con la permanenza presso uffici territoriali, reparti operativi o componenti specialistiche in incarichi attinenti alla categoria, specialità e abilitazione di appartenenza.”;

g) all'articolo 1524, comma 2, è inserito, in fine, il seguente periodo: “Il limite di età per il reclutamento degli istruttori dei gruppi sportivi delle Forze armate è fissato in trentacinque anni.”;

Art. 9

Disposizioni transitorie in materia di graduati e truppa

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2204-bis, la rubrica è sostituita dalla seguente: “*Riammissione alle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente dei volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale esclusi dalle predette procedure negli anni dal 2010 al 2016*”;

b) l'articolo 2205 è abrogato;

c) all'articolo 2255-ter:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Dal 2018 al 31 dicembre 2023, in deroga all'articolo 1307-bis, comma 1, lettera a), i requisiti di anzianità richiesti per l'inserimento in aliquota per l'attribuzione della qualifica speciale sono rispettivamente:

a) 7 anni per i caporal maggiori capi scelti con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013;

b) 6 anni per i caporal maggiori capi scelti con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;

c) 5 anni per i caporal maggiori capi scelti con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016;

d) 5 anni per i caporal maggiori capi scelti con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, di cui all'articolo 2255-bis, comma 1, lettere a) e b);

e) 6 anni per i caporal maggiori capi scelti con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, di cui all'articolo 2255-bis, comma 1, lettere c) e d).”;



2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

“2-*bis*. Ai caporal maggiori capi scelti esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1 e 2 per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.

2-*ter*. I caporal maggiori capi scelti esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1 e 2 per mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1307-*bis*, comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale è conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.”.

Art. 10

Trattamento economico e previdenziale a regime del personale militare

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1792, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-*bis*. Se il volontario in ferma prefissata quadriennale decede senza aver fruito dei turni di riposo di cui al comma 1, ferma restando la corresponsione dell'indennità di cui al medesimo comma 1, l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio è integralmente remunerata a favore degli eredi nella misura pari al compenso per lavoro straordinario previsto per il grado di 1° caporal maggiore e gradi corrispondenti.”;

b) all'articolo 1808:

1) al comma 1, alinea:

1.1) la parola “ovvero” è soppressa;

1.2) dopo la parola “internazionali,” sono inserite le seguenti: “ovvero per conto delle agenzie di cooperazione internazionale,”;

2) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

3) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-*bis*. Il trattamento di cui al comma 1 è sospeso in caso di particolari indennità o contributi alle spese connesse alla missione direttamente corrisposti ai singoli dai predetti enti, comandi, organismi e agenzie. In tali situazioni si provvede a integrare quanto erogato dai predetti enti, comandi, organismi e agenzie fino a concorrenza di quanto effettivamente spettante al militare ai sensi del comma 1.”;

c) all'articolo 1809, comma 1:

1) alla lettera c), la parola “contributo” è sostituita dalla seguente: “maggiorazione”;

2) le lettere f) ed i) sono soppresse;

3) alla lettera h), la parola “indennità” è sostituita dalla seguente: “contributo”;

2. Al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10:

1) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

“8-*bis*. Ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti con almeno otto anni di permanenza nel grado, che hanno conseguito, nel periodo 1° gennaio 2017-30 settembre 2017, il grado di sergente, è attribuito un assegno personale pari alla differenza tra il parametro stipendiale previsto, a decorrere dal 1° ottobre 2017, per il caporal maggiore capo scelto qualifica speciale e corrispondenti e quello stabilito per il grado di sergente.”;

2) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

“9-*bis*. Per il personale che, alla data del 1° gennaio 2018, riveste il grado di capitano e corrispondenti e non ha maturato una anzianità di tredici anni dal conseguimento della



nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante, il compenso per lavoro straordinario è corrisposto, al compimento della predetta anzianità e fino all'inquadramento nel livello retributivo superiore, nella misura oraria lorda prevista per il personale di cui all'articolo 1810-*bis*, comma 1, lettera *n*), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.”;

b) all'articolo 11:

1) al comma 8:

1.1) all'alinea le parole “1° gennaio 2017” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2017” e le parole “entro il 31 dicembre 2017” sono soppresse;

1.2) dopo la lettera *b*), è inserita la seguente:

“*b-bis*) per sergente maggiore capo e gradi corrispondenti con almeno quattro anni di anzianità nel grado: euro 200,00;”;

2) al comma 14, lettera *c*), le parole “commi 6, 7, 8 e 9, 14, comma 8, 16, comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “commi 6, 7, 8, 9, 11 e 12, 14, comma 8, 16, comma 1, 17”;

3) dopo il comma 14, è inserito il seguente:

“14-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono applicate agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori, qualora non già destinatari, le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 40 del 2018.”.

3. Fermi restando i principi generali della concertazione, a decorrere dal 1° gennaio 2020 le misure annue dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, riferite al personale del ruolo volontari in servizio permanente con 17 anni di servizio sono incrementate di euro 270. A decorrere dal 1° gennaio 2025 le misure dell'assegno funzionale di cui al precedente periodo sono ulteriormente incrementate di euro 30.

Art. 11

Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali

1. All'articolo 2262-*bis* del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole “che non abbiano maturato a tale data un'anzianità pari a tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere da tale data”;

b) al comma 8:

1) le parole “, in deroga al comma 3 dell'articolo 1811, è effettuata alla” sono sostituite dalle seguenti: “e la relativa progressione economica, in deroga agli articoli 1811, comma 3, e 1811-*bis*, comma 2, decorrono dalla”;

2) dopo le parole “a tenente”, sono inserite le seguenti: “o corrispondente, ove più favorevole”;

c) dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

“8-*bis*. Ai caporal maggiori capi scelti qualifica speciale, ai sergenti maggiori capo qualifica speciale e ai primi luogotenenti e gradi corrispondenti, con anzianità di qualifica non successiva al 31 dicembre 2019, è corrisposto un assegno lordo *una tantum* negli importi di seguito stabiliti:

a) euro 250,00 ai caporal maggiori capi scelti con qualifica speciale e gradi corrispondenti;

b) euro 350,00 ai sergenti maggiori capi scelti con qualifica speciale e corrispondenti;

c) euro 450,00 ai primi luogotenenti.



8-ter. L'assegno di cui al comma 8-bis è altresì corrisposto al personale che consegue la qualifica speciale ovvero la qualifica di primo luogotenente nell'anno 2020, negli importi di seguito specificati:

- a) euro 250,00 ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti, con decorrenza nel grado non successiva al 31 dicembre 2013;
- b) euro 350,00 ai sergenti maggiori capi scelti e corrispondenti con decorrenza nel grado di sergente maggiore non successiva al 31 dicembre 2010;
- c) euro 450,00 ai luogotenenti con decorrenza nel grado di primo maresciallo e gradi corrispondenti non successiva al 31 dicembre 2008.

8-quater. Ai sergenti maggiori e gradi corrispondenti promossi al grado di sergente maggiore capo ai sensi degli articoli 1273 e 1284 vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente comma, è corrisposto un assegno *una tantum* pari a euro 150,00.”.

2. A decorrere dal 2020, il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, effettua un monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni interessate dal presente decreto. Se dal predetto monitoraggio risulta uno scostamento dell'andamento degli oneri rispetto agli oneri previsti dal presente decreto, alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate dal provvedimento, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dall'articolo 21, comma 5, lettera a) , della legge 31 dicembre 2009, n 196, ivi compresa la riduzione delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate.

ART. 12

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente decreto, valutati in euro 9.427.750 per l'anno 2019, euro 38.040.356 per l'anno 2020, euro 39.238.419 per l'anno 2021, euro 39.411.391 per l'anno 2022, euro 47.700.840 per l'anno 2023, euro 46.035.694 per l'anno 2024, euro 33.127.924 per l'anno 2025, euro 32.071.647 per l'anno 2026, euro 34.649.316 per l'anno 2027 ed euro 30.898.325 a decorrere dall'anno 2028, si provvede:
 - a) quanto a euro 4.722.126 euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;
 - b) quanto a euro 4.705.624 per l'anno 2019, euro 38.040.356 per l'anno 2020, euro 39.238.419 per l'anno 2021, euro 39.411.391 per l'anno 2022, euro 47.700.840 per l'anno 2023, euro 46.035.694 per l'anno 2024, euro 33.127.924 per l'anno 2025, euro 32.071.647 per l'anno 2026, euro 34.649.316 per l'anno 2027 ed euro 30.898.325 a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, come rimodulato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104.
2. Gli oneri indiretti inclusi negli importi indicati al comma 1, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ammontano a euro 640.815, con particolare riferimento ai miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

